

BGer I 421/00 vom 5. Dezember 2000

Bundesgericht, 2000-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_421_00

FR: TF I 421/00 du 5 décembre 2000

IT: TF I 421/00 del 5 dicembre 2000

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui basta rinviare, la Corte cantonale ha debitamente illustrato quali siano le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2

a) Nell'evenienza concreta il ricorrente contesta l'opinione delle precedenti istanze argomentando in sostanza che la perizia specialistica rilasciata l'11 gennaio 1999 dal dott. H._____, incompleta e inattendibile, sarebbe inconsistente per decidere se egli sia affetto da un'incapacità dovuta a disturbi psichici e quindi inabile ad esercitare un'attività lucrativa. Detta perizia sarebbe inoltre in palese contrasto con altre opinioni sanitarie espresse in certificati assunti all'inserito. In particolare, la precedente istanza non avrebbe debitamente preso in considerazione le conclusioni dei dott. ri C._____ e F._____, i quali si erano espressi rispettivamente il 29 luglio e 28 novembre 1996, il 29 luglio 1997 ed il 4 maggio 1998. Del dott. C._____ erano stati inoltre esibiti certificati in sede di prima istanza, stilati il 23 giugno ed il 2 novembre 1999. A sostegno delle sue censure ha prodotto, in questa sede, un rapporto della dott. ssa B._____, del 3 agosto 1999. b) L'opinione del ricorrente non è convincente e le sue conclusioni devono essere disattese. Come a ragione rileva l'UAI nella risposta in questa sede, la perizia specialistica del dott. H._____ è stata realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, chiari e circostanziati. Da un altro lato, anche secondo il dott. F._____ l'erogazione di una rendita non risultava giustificata. Se le conclusioni del dott. C._____, medico curante dell'assicurato espressosi da ultimo in data 2 novembre 1999, contenevano possibili elementi per ipotizzare un peggioramento del suo stato di salute, essi si riferivano però ad una situazione posteriore all'emanazione del provvedimento. Ora, come lo ha rettamente ricordato la Corte cantonale, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettivamente data al momento in cui la decisione è stata resa. Per la medesima ragione, nel caso di specie nemmeno può essere preso in considerazione il rapporto medico prodotto dall'insorgente con il ricorso di diritto amministrativo, in quanto riflette lo stato di salute di C._____ riscontrato nell'agosto 2000. c) Le considerazioni del Tribunale cantonale appaiono pertanto convincenti e incensurabili sotto ogni aspetto, quelle del ricorrente non essendo invece suscettibili di sovvertire le risultanze ammesse dalla precedente autorità. In tali circostanze, il gravame di C._____ si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio cantonale e la decisione da esso tutelata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.